



# COMUNE DI CORTENUOVA

(Provincia di Bergamo)

Sede: Piazza Aldo Moro N. 2 - C.A.P. 24050 - Tel. 0363 99 24 44 - telefax 0363 90 90 64 -

www.comune.cortenuova.bg.it = P.E.C.: [comune.cortenuova@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.cortenuova@pec.regione.lombardia.it)

- Cod. fisc. e part. I.V.A. 00710830167 -

ORIGINALE

N. 49 del registro deliberazioni

Data 30.12.2019

## VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI D'IMPOSTA TRIBUTI COMUNALI IMU E TASI PER L'ANNO 2020.

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di dicembre alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dallo Statuto Comunale, furono oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GATTA GIANMARIO	SINDACO	Presente
BARCELLA ANNIBALE	CONSIGLIERE	Presente
BRAMBILLA CLAUDIA	CONSIGLIERE	Presente
POZZONI GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
VEZZOLI DAVIDE	CONSIGLIERE	Presente
GAMBA SILVIA	CONSIGLIERE	Assente
FACCHI DIEGO	CONSIGLIERE	Assente
CANAVESI ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
PIZZETTI EUGENIA	CONSIGLIERE	Assente G.
CONTI GABRIELE	CONSIGLIERE	Presente
MOTTERLINI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 8

Totale assenti 3

Assiste il Segretario Comunale, PARRINO avv.to FEDERICA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. GATTA GIANMARIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato numerose modifiche alla disciplina dell'imposta unica comunale (IUC).

VISTO il regolamento comunale per la disciplina e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con la deliberazione consiliare n. 35 del 01.07.2014, e modificato con la deliberazione consiliare n. 14 del 09/05/2016;

RICHIAMATI gli articoli del vigente regolamento comunale per la disciplina della IUC per l'IMU e per la TASI;

CONSIDERATO che:

- la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31/12/2013 salva l'applicazione della maggiorazione dello 0,8 per cento prevista dal comma 677 dell'art.1 della legge 147/2013;
- l'aliquota ordinaria IMU per l'anno 2014 e seguenti fu fissata alla aliquota minima al 7,6 per mille e la TASI al 2 per mille
- il Comune di Cortenuova non ha applicato negli anni precedenti la maggiorazione dello 0,8 per cento.

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29 gennaio 2019 di determinazione regolamentare delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2019.

CONSIDERATO:

- che, per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi come individuati con la deliberazione consiliare n. 37 del 1° luglio 2014, il Comune ha la necessità di reperire dal gettito TASI un importo stimato pari ad € 290.000,00.
- che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, confermando le aliquote IMU e TASI in vigore dal 2014 ed anni seguenti;

RAVVISATA la necessità di procedere in merito confermando le medesime aliquote dell'esercizio 2019;

APERTO il dibattito sulla proposta di cui sopra, con gli interventi dei consiglieri riportati nell'allegato A);

ESAURITO il dibattito

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente statuto, il vigente regolamento comunale di contabilità armonizzata;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, inseriti nel presente atto;

VISTO, circa la competenza dell'organo deliberante, l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Il Sindaco, dopo breve dibattito, pone in votazione il punto n. 4 dell'ordine del giorno;

Con voti favorevoli di n. 6 Consiglieri ed astenuti n. 2 (Conti e Motterlini), dei n. 8 Consiglieri presenti e votanti

### DELIBERA

- 1) di confermare anche per l'esercizio 2020 le aliquote in vigore nell'anno 2019 in materia di tributi comunali in particolare:
  - a) **Imposta Municipale Propria "IMU"**: sono confermate le aliquote base e detrazioni previste dalla legge come illustrato nella tabella sottostante:

**DELIBERA del CONSIGLIO  
 COMUNALE nr. 49 del 30.12.2019**

abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 313, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e assimilati ad esclusione delle cat. A/1 – A/8 – A/9.	esente
Fabbricati rurali strumentali	esente
Aliquota per abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 313, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,00 per mille
Aliquota per unità abitative concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli con atto registrato) ad eccezione degli immobili classificati nelle cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.	Abbattimento del 50% della base imponibile se si è in presenza dei requisiti ai sensi dell'art. 1 comma 10 Legge 28.12.2015 n. 208 -
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille

- Di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di categ. A/1, A/8 e A/9 nell'importo di € 200,00;

**b) TASI tributo sui servizi indivisibili:**

abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 313, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e assimilati ad esclusione delle cat. A/1 – A/8 – A/9 (sia per i possessori che per gli utilizzatori).	ZERO
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Aliquota per abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenza, così come definite dall'art. 313, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2,00 per mille
Aliquota per unità abitative concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli).	ZERO
Aliquote per gli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa;	Anno 2020: 2,00 per mille
Aliquote per gli immobili delle forze armate;	
Aliquote per gli immobili destinati ad alloggi sociali e di quelli degli enti per l'edilizia residenziale pubblica;	Anno 2020. Tutto Eliminato con la legge 208/2015
Aliquote per case coniugali assegnate al coniuge a seguito di separazione legale o cessazione degli effetti civili del matrimonio.	
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili compresi gli immobili "merce"	2,00 per mille

- 2) Di dare atto che le aliquote Tasi sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria comunità, individuati con la deliberazione consiliare n. 37 del 01/07/2014, e ai relativi costi a copertura dei quali è finalizzato il relativo gettito di ammontare stimato pari ad € 290.000,00;

3) Di dare atto che:

- il pagamento dell'IMU e della TASI deve essere effettuato dai contribuenti secondo le modalità indicate nel comma 688 dell'articolo 1 della Legge 147/2013;
- per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dal regolamento IUC;
- ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per

DELIBERA del CONSIGLIO COMUNALE nr. 49 del 30.12.2019
--

l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

- 4) Di dare atto che per la presente deliberazione comunale concernente l'imposta unica comunale (IUC) e contenente la determinazione regolamentare delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2020 saranno effettuati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità e i termini previsti dalla legge.
- 5) Di dare atto che quanto previsto dalla presente deliberazione entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

Successivamente, stante l'urgenza di attivare quanto deliberato, con voti n. 6 favorevoli e n. 2 astenuti (Conti e Motterlini) espressi nelle forme di legge,

### **Delibera**

di dichiarare il presente immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

\*\*\*\*\*

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

DELIBERA del CONSIGLIO  
COMUNALE nr. 49 del 30.12.2019

Il Presidente

GATTA GIANMARIO

Il Segretario Comunale

PARRINO avv.to FEDERICA

---

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato alla presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, esprime preventivo PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica della stessa.

Il Responsabile del Servizio

---

Il sottoscritto responsabile di ragioneria ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, esprime preventivo PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione.

Il Responsabile di Ragioneria

---

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale il giorno 08.01.2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 08.01.2020 al 23.01.2020.

Addì, 08.01.2020

Il Segretario Comunale

DELIBERA del CONSIGLIO COMUNALE nr. 49 del 30.12.2019
--

### COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata il 08.01.2020 e trasmessa per estratto ai capigruppo consiliari ai sensi della lettera e) del comma 3 dell'art. 17 del regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 30/12/1995 avente per oggetto: "Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi" senza riportare nei quindici giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o di competenza.

Cortenuova 08.01.2020

Il Segretario Comunale

---

### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

- vista la delibera della Giunta Regionale Lombardia n. 6782 del 9.11.2001, comunicata agli enti interessati, che segnala l'abolizione delle procedure di controllo preventivo di legittimità a seguito della legge di modifica costituzionale che ha abrogato l'art. 130 dell'originario testo della Costituzione della Repubblica,

**a t t e s t a**

che la su esesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, e che pertanto la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000.

Cortenuova 23.01.2020

Il Segretario Comunale

---